Allegato alla Nota Informativa

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20¹ per cento che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il credito d'imposta a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e s.m.ei. prevede che tutte le forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252/2005 possano destinare somme, fino al 10 per cento del patrimonio risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) o ai seguenti attivi:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) quote o azioni di OICR, con gli stessi requisiti sulla residenza di cui alla lettera a), che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla stessa lettera a);
- b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);

b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Tali attivi devono essere detenuti per almeno cinque anni. In presenza di tali requisiti, i redditi derivanti dall'investimento degli stessi attivi sono esenti da imposta (rectius, non concorrono alla formazione del risultato della gestione della forma pensionistica da assoggettare

all'imposta sostitutiva del 20% di cui all'articolo 17 del predetto D.lgs. n. 252) e vanno a incrementare, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

2. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 dell'11/12/2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di "welfare sostitutivo" è stata introdotta (si veda comma 160 dell'art.1) la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di risultato con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R. rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria, sia sostitutiva. E' inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del d. lgs. 252/2005. Con la norma in esame pertanto tali versamenti sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

Le prestazioni, sia in capitale che in rendita, sono imponibili limitatamente ai contributi dedotti durante il periodo di appartenenza al fondo, nonché all'ammontare del tfr trasferito a favore del fondo pensione. Non sono quindi imponibili sia i rendimenti prodotti dal fondo che i contributi non dedotti e i redditi esenti. I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

¹ La Legge 190 del 23.12.2014 (c.d. legge di stabilità) all'art. 1 comma 621 ha disposto l'incremento della tassazione dall'11% al 20% della misura dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai Fondi Pensione in ciascun periodo di imposta

Tali proventi sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi.

-

<u>Tassazione delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile agli importi accumulati dal 1° gennaio 2007</u>

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta, e quindi definitivo, con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Qualora la data di iscrizione previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26 per cento (tassazione effettiva al 12,50 per cento per la componente riferibile ad investimenti da parte dell'impresa di assicurazione in titoli pubblici ed equiparati). Detto rendimento non concorre a formare la base imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta del 15-9%.

Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA)

Le prestazioni sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di riduzione del 6%. Qualora la data di iscrizione previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Qualora la data di iscrizione previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle

competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale (dal 15 al 9 per cento a titolo di imposta).

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 252/2005, sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Riscatti

seguito di

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

٦ (del 50 per cento della posizior	ne individuale maturata in	ei casi di cessazione	dell'attività
	lavorativa che comporti l'ind	•		
	mesi e non superiore a 48 me		•	
	a procedure di mobilità, cas	•	•	
П	□ del 100 per cento della	posizione individuale ma	aturata, per i casi	di invalidità
	permanente che comporti la ric	•		

cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

□ del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi descritto a, punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

Il credito di imposta spetta solo se si provvede al reintegro di un'anticipazione che ha inciso sul montante M3 (post 1° gennaio 2007).

N.B.

Alle parti di prestazioni riferibili ai montanti accumulati entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data. L'unica prestazione che deroga all'applicazione del principio fiscale del "pro rata temporis" è la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

Riportiamo di seguito lo schema riepilogativo della tassazione delle prestazioni.

Prestazioni pensionistiche			
	Montante maturato al 31.12.2000	Montante maturato dal 1.1.2001 al 31.12.2006	Montante Maturato dal 1.1.2007
In forma di rendita	Tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9% (aliquota del 26% su rivalutazione della rendita
In forma di capitale	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
RITA	Aliquota dal 15% fino al 9% (possibilità di optare per tassazione ordinaria) sia per dipendenti pubblici che per i privati		
Anticipazioni			
Spese sanitarie	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Acquisto/Ristrutturazione prima casa	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%
Ulteriori esigenze	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%

Riscatto parziale (fiscalmente agevolato)			
Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma minore di 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%

Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi	Tassazione separata		Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Mobilità	Tassazione separata		Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa dipendente volontà delle parti	Tassazione separata		Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti	Tassazione separata	-	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria a zero e della durata minima di 12 mesi	Tassazione separata		Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Riscatto totale (fiscalmente agev	volato)			
Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi	Tassazion e separata		sazione inaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi	Tassazion e separata	'		Aliquota dal 15% fino al 9%
Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3	Tassazion e separata		azione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Riscatto totale o parziale (se prev requisiti	isto in Statut	o/Reg	golamento) per p	oerdita dei

Ex art. 14 c.5, d.lgs 252/2005 con cessazione lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento ecc)	Tassazion e separata	Tassazione ordinaria	Aliquota del 23%
Ex art. 14 c.5, d.lgs 252/2005 con cessazione lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento ecc)	Tassazion e separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%

Comunicazioni dell'aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorrono a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Modello: Comunicazione contributi non dedotti presente nell'area riservata del sito web.

Contributi da premio di risultato

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Contributi reintegratori con effetto fiscale

Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1.1.2007, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare al fondo pensione

l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

Modello: Comunicazione reintegro dell'anticipazione presente nella sezione modulistica del sito web.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 252/2005. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

4. Dichiarazione di responsabilità

Il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.